



## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **3**

SEDUTA DEL **26.02.2019**

#### MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 20.15 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti i Consiglieri Signori:

	PRESENTE		PRESENTE		
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BARBO Manuel	NO	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	BOSCAGLIA Manlio	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DEANDREIS Paola	SI	13)	PLUMERI Liliane	NO
6)	DI LIETO Francesco	SI	14)	PORRO Cristina	NO
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto e VIO Mariangelo.

Relazione sull'argomento l'Assessore ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Buonasera a tutti, pubblico in sala, pubblico a casa, consiglieri ed assessori.

Allora fondamentalmente le modifiche apportate all'art. 15, comma 2, lettera c) del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono 3. Cioè si è ampliata.....

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Presidente facciamo così, la facciamo al prossimo Consiglio comunale, intanto l'onorevole Mulé ha presentato l'interrogazione al Ministro, così abbiamo la risposta del Ministro e ne discutiamo in Consiglio comunale perché dovrebbe arrivare la settimana prossima alla question time.

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Allora la modifica riguarda abbiamo detto l'art. 15, comma 2, lettera c).

Sostanzialmente le modifiche sono tre. Si è praticamente ampliata la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni che poi andrò meglio a declinare.

Si è introdotta una riduzione di tariffa pari alle associazioni dilettantistiche, anche qui poi spiegherò bene di cosa si tratta e l'esenzione dal pagamento della tassa locale ed aree, anche qua per le associazioni, organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza.

Quindi sostanzialmente recuperando l'art. 15, comma 2, lettera c), la riduzione del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite, ai sensi di legge esclusivamente per fini di solidarietà.

Quindi si eliminerà l'inciso (*di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266*) che è stato abrogato e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di altorilievo sociale o storico culturale (*per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione - eliminato*).

Quindi è una riduzione, diciamo così tout court, prima era subordinata a quest'ultima condizione che era appunto l'assunzione integrale da parte del Comune, delle spese di gestione di queste associazioni, oggi è stata tolta.

Poi abbiamo la lettera d), la riduzione del 75% a favore di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva.

Qui l'Amministrazione, come per'altro ha già fatto in altri argomenti, ha voluto adeguarsi a quella che è stata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, quella appunto di Savona, che ha in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Lega Navale Italiana, ha dichiarato tutta l'imposta, per gli anni di riferimento dell'atto di accertamento, applicando la riduzione del 75%, limitatamente all'area di rimessaggio.

Quindi in altre occasioni l'Amministrazione, direi in maniera molto coerente e corretta ha atteso le pronunce dei giudici naturali, precostituiti per legge, che in materia tributaria sono appunto le commissioni tributarie provinciali ed in secondo grado regionali e ha accolto proprio l'enunciato della commissione stessa.

Infine la riduzione del 100% per locali ed aree utilizzati esclusivamente da associazioni ed organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza e soccorso volontario che con servizio di ambulanza provvedono alle prestazioni di emergenza sanitaria ed al trasporto di persone nell'ambito del territorio.

Ci sono parse agevolazioni che sono andate incontro a quelle che sono state le richieste da parte diciamo delle associazioni e degli enti nei cui confronti sono stati emessi gli atti di

accertamento e quindi riteniamo di aver fatto un buon lavoro in ragione proprio dell'attività sociale e di natura assistenzialistica svolte dalle associazioni. Grazie.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

PERRONE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Assessore al punto c) in fondo alla pagina c'è scritto "le associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale", io volevo solo sapere con quale criterio vengono scelte queste associazioni di alta finalità. Cioè chi le sceglie ed in base ai quali criteri vengono scelte queste associazioni.

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Nella materia è intervenuta una riforma radicale che è la legge quadro sul codice del terzo settore. Quindi si seguiranno le norme contenute nella legge quadro medesima.

PERRONE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Scusi la legge quadro del terzo settore è quella che definisce soltanto quali sono le caratteristiche che deve avere una associazione....

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): E' la tipologia dell'attività svolta. E' anche questo codice del terzo settore che da la definizione.

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Volevo semplicemente apprezzare l'Assessore Allaria perché con questa modifica del regolamento, in qualche modo vuole sanare quella brutta figura che questa Amministrazione ha fatto con l'accertamento massivo e soprattutto con i contenziosi che sono purtroppo all'ordine del giorno nell'ufficio tributi.

Quindi credo che la modifica per essere sinceri, la modifica di questo regolamento vada incontro esclusivamente, senza offesa Assessore Allaria, a quelle che sono le sentenze della tributaria, per molti casi tra cui anche la Lega Navale.

Quindi credo che forse sarebbe valso di più sul discorso del terzo settore, su queste scontistiche che Lei ha previsto, fare una valutazione precedente all'accertamento massivo. Perché comunque questa gente si è dovuta mettere a fare dei ricorsi. Vero è che dentro alle associazioni ci sono anche dei volontari, vero è che nella Lega Navale, mi pare, si è scontrata in maniera formidabile l'avv. Vannucci.

Però è anche vero che abbiamo costretto alle associazioni del terzo settore a dovere ricorrere in ricorsi alla tributaria.

Io credo che questo sia il giusto riconoscimento per quello che prevede la logica delle sentenze della tributaria. Quindi sono contento di apprezzare questa sua apertura, l'avrei preferita precedente all'accertamento massivo, devo essere sincero, perché è un accertamento che è costato tanto e che poi vedremo dopo nella discussione dell'altra pratica.

Però credo che questo sia un buon segnale da parte dell'Assessore per fare un piccolo mea culpa nei confronti delle associazioni. Grazie.

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Posso capire politicamente tutte le contestazioni all'accertamento massivo.

In realtà proprio grazie all'accertamento massivo che sono emerse situazioni, fatti che erano totalmente sconosciuti agli uffici e quindi questo ha permesso agli uffici di venire a conoscenza veramente di situazioni che da vent'anni non erano, permettetemi l'espressione "indagate".

Mentre abbiamo atteso la fine dell'anno 2018 e quindi la prima occasione utile che era il Consiglio sul bilancio preventivo che consente l'applicazione di questa agevolazione, a decorre dall'01.01.2019 e non dall'01.01.2020 se non fossero state deliberate prima del bilancio di previsione.

In questi vent'anni ho avuto anche modo di scriverlo sui social, il Comune di Albenga ha veramente credo lasciato costituire una deriva, in termine di imposte e tasse.

La Corte dei Conti è intervenuta in maniera drastica e ci ha chiesto un rientro e quindi la morosità da sanare era di 3.500.000.

Purtroppo capisco che decidere non sia facile, ma il compito di una Amministrazione è sicuramente decidere e non lasciare andare oltre, poi non dico che errori non ne siano stati fatti, non dico che sia andato tutto per il meglio, perché così non è, sarei anche ipocrita, una presuntuosa a ritenerlo. Con il dott. Salvatico, per certi versi, abbiamo anche avuto delle discussioni importanti, ma questo ha portato ad un risultato importantissimo che poi sarà meglio illustrato quando appunto parleremo della riduzione della TARI, quel piccolo sconticino del 3% che è stato fatto come dite voi.

Quindi ecco il perché siamo arrivati ad oggi e non l'abbiamo fatto prima. C'era una situazione di cancrena, consigliere Ciangherotti, Lei per'altro è anche un dottore, Lei sa che quando c'è una situazione di cancrena bisogna intervenire, perché altrimenti c'è la morte.

Quindi la morte per il Comune di Albenga avrebbe presentato una situazione di pre dissesto. Poi posso capire tutto, posso capire chi è stato colpito da questi accertamenti in misura pesante, in ragione di questo l'Amministrazione ha anche ampliato fino a 48 rate.

Siamo venuti incontro alle esigenze di tutti, però lo scopo finale era quello che tutti pagassero per poter pagare meno.

Mi rendo conto che qualcuno ha sofferto, ha subito pesantemente, ma metto anche nei panni di quel pensionato, di quella casalinga che arrivando a fatica a fine mese, ha invece sempre pagato, ha sempre provveduto.

Quindi è giusto anche riconoscere il sacrificio di queste persone, certamente le partite IVA, per carità sono un elemento determinante nell'economia di ogni territorio e nell'economia di ogni Comune.

Però la finalità era a 360 gradi e credo che il risultato si sia poi ottenuto nella riduzione della TARI. Grazie.

Quindi, non avendo alcun chiesto di intervenire e preso atto che nessuno dei consiglieri presenti ritiene di rendere dichiarazioni di voto;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**INTESA** la relazione introduttiva dell'Assessore Allaria;

**TENUTO CONTO** degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**DATO ATTO** che è stato prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** opportuno ampliare la platea dei beneficiari dell'agevolazione di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 15 del suindicato regolamento, nonché introdurre una riduzione di tariffa per le associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccolo natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva ed esentare dal pagamento della tassa locali ed aree utilizzati esclusivamente da associazioni ed organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza e soccorso volontario che con servizio di ambulanza provvedono alle prestazioni di emergenza sanitaria ed al trasporto di persone nell'ambito del territorio;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale unica, alla disciplina generale in materia di tributi locali, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art. 52 del d. lgs. 446/97 sul riordino della disciplina dei tributi e delle entrate degli enti locali;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITI** i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12  
Astenuti: n.==  
Votanti: n. 12

Voti favorevoli alla proposta: n. 12  
Voti contrari alla proposta: n.==

### **DELIBERA**

1) di apportare al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:

- l'art.15 recante "Agevolazioni" è così modificato:

#### **Art. 15 - Agevolazioni**

<b>(testo in vigore)</b>	<b>(modifiche dal 1/1/2019)</b>
<p>1. Sono previsti interventi in favore delle famiglie in condizioni di grave disagio socio – economico, nella seguente misura:</p> <p>a) cscnzione dal pagamento per i nuclei familiari residenti composti da due o più persone con I.S.E.E. pari o inferiore a 2.000 Euro, previa esibizione del relativo attestato di reddito e a condizione che siano seguiti dai Servizi Sociali comunali, con</p>	<p>1. Sono previsti interventi in favore delle famiglie in condizioni di grave disagio socio – economico, nella seguente misura:</p> <p>c) esenzione dal pagamento per i nuclei familiari residenti composti da due o più persone con I.S.E.E. pari o inferiore a 2.000 Euro, previa esibizione del relativo attestato di reddito e a condizione che siano seguiti dai Servizi Sociali comunali, con</p>

<p>erogazione di contributi economici o provvidenze similari, in almeno uno dei due anni solari precedenti;</p> <p>b) riduzione del tributo nella misura del 50% in favore di nuclei familiari residenti in presenza di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;</p> <p>2. Sono previste le ulteriori agevolazioni, con riduzione della tassa:</p> <p>a) del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche paritarie private;</p> <p>b) a favore dei nuclei familiari, residenti, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), ovvero rurale (ctg. A/6) e precisamente:</p> <p>-se composto da unica persona, di un ulteriore 15% in aggiunta alla riduzione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a;</p> <p>-se composto da due persone, una riduzione del 10%;</p> <p>c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381,</p>	<p>erogazione di contributi economici o provvidenze similari, in almeno uno dei due anni solari precedenti;</p> <p>d) riduzione del tributo nella misura del 50% in favore di nuclei familiari residenti in presenza di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;</p> <p>2. Sono previste le ulteriori agevolazioni, con riduzione della tassa:</p> <p>a) del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche paritarie private;</p> <p>b) a favore dei nuclei familiari, residenti, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), ovvero rurale (ctg. A/6) e precisamente:</p> <p>-se composto da unica persona, di un ulteriore 15% in aggiunta alla riduzione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a;</p> <p>-se composto da due persone, una riduzione del 10%;</p> <p>c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite, <b>ai sensi di legge, esclusivamente per fini di solidarietà (di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266 - eliminato)</b> e delle cooperative sociali di cui</p>
--	--

<p>nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.</p>	<p>alla legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale. <i>(per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione – eliminato).</i></p> <p>d) del 75% a favore di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva;</p> <p>e) del 100% per locali ed aree utilizzati esclusivamente da associazioni ed organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza e soccorso volontario che con servizio di ambulanza provvedono alle prestazioni di emergenza sanitaria ed al trasporto di persone nell'ambito del territorio.</p>
---	--

2) di dare atto che per effetto della presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI è quello contenuto nell' "ALLEGATO 1".

\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12  
Astenuiti: n.==  
Votanti: n. 12

Voti favorevoli alla proposta: n. 12  
Voti contrari alla proposta: n.==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Il Presidente da atto che nelle pratiche iscritte all'ordine del giorno al n. 6, 7 e 8 è stato indicato erroneamente il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2019 anziché il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31.03.2019. Inoltre da atto che nella pratica n. 7 nella seconda pagina è stato indicato al punto "RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2018..." è da intendersi 2019.

## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Modifica regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 19 FEB 2019

### PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 19 FEB 2019

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **3** in data **26.02.2019**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.


IL PRESIDENTE  
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Anna NERELLI)

*[Handwritten signature of Vittorio Varalli]*

*[Handwritten signature of Dott.ssa Anna Nerelli]*

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1 057</u> )</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>11 MAR 2019</u></p> <p>Albenga, <u>11 MAR 2019</u></p> <p> <i>[Handwritten signature]</i> IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
---	--